



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## 3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

### DETERMINA

n. 1496/2009

Novara, li 10/04/2009

Proposta Programmazione ambientale/23

**OGGETTO:** PAROLA & LURAGHI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN CERANO, VIA CROSA N. 70.

Per l'esecuzione:  
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 16/04/2009 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: PAROLA & LURAGHI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN CERANO, VIA CROSA N. 70.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);

### ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 24/07/2008 (prot. prov. 149572 del 28/07/2008) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Parola & Luraghi S.p.A., per l'impianto da realizzare in Via Crosa n. 70 a Cerano, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 2.4) – Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 26 settembre 2008 presso la sede della Provincia;
- la documentazione integrativa presentata in data 12 dicembre 2008 (prot. prov. n. 244986 del 18/12/2008);
- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 20 gennaio 2009, nel corso della quale è stato acquisito il parere favorevole di A.R.P.A.;



- il parere favorevole del Comune di Cerano pervenuto in data 23 gennaio 2009, prot. prov. n. 15516 del 27 gennaio 2009;
- il parere favorevole dell’A.S.L. “NO” pervenuto in data 29 gennaio 2009, prot. prov. n. 22779 del 5 febbraio 2009;
- il parere favorevole rilasciato dall’Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino pervenuto in data 26 marzo 2009, prot. prov. n. 61525 del 30/03/09;
- l’Allegato III del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.”;
- la “Linee guida generali” e le “Linee guida in materia di monitoraggio” approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

#### RILEVATO CHE:

- ai sensi dell’art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall’art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano “La Stampa” in data 8 agosto 2008;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all’art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

#### VALUTATO CHE:

- il sito dell’impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in “Area produttiva esistente e di completamento” compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell’analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall’impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore non ha identificato fasi che richiedano condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;



- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” e s.m.i.;

#### RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Parola & Luraghi S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC “Categoria 2.4) – Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno”;
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione”;
- il D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 59/2005”;
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

#### **DETERMINA**

- di prendere atto dei verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi del 26 settembre 2008 e del 20 gennaio 2009, qui integralmente richiamati, e pertanto di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Parola & Luraghi S.p.A., con sede legale a Magenta in via Dante n. 89 - 91 e operativa in via Crosa n. 70 nel comune di



Cerano, impianto nuovo ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 2.4) – Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno";

- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/2005, le seguenti autorizzazioni di cui all'elenco dell'All. II del citato decreto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per attività di recupero rifiuti non pericolosi, scarico in pubblica fognatura;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
  - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
  - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R, presentato dal Gestore contestualmente alla domanda di autorizzazione e perfezionato con le integrazioni presentate in data 12 dicembre 2008 (ns. prot. n. 244986 del 18/12/2008);
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;



- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese istruttorie nonché per i successivi controlli, ai sensi della normativa in vigore, a seguito di comunicazione scritta dell'entità dello stesso effettuata dall'Autorità Competente;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it);
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Cerano, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, all'Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino, all'Associazione Irrigua EST Sesia ed all'A.S.L. "NO"- S.I.S.P.;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



## ALLEGATO A

### PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

#### ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO<sub>x</sub>;
- ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- nelle parti destinate a verde si dovrà ricorrere alla piantumazione di specie autoctone, il Gestore dovrà garantirne la costante cura colturale e la sostituzione delle fallanze;
- nel caso di consumi complessivi di energia dell'impianto superiori a 10.000 tonnellate di petrolio equivalente, dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto all'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991.

#### TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere implementato un Sistema di Gestione Ambientale che preveda l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2006, di conseguenza dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
- ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 20 febbraio 2009, il Gestore è tenuto ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui rottami in ingresso o altri materiali di risulta al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, adottando quanto indicato dal predetto decreto nel caso in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività;
- dovrà essere adottato un sistema di benchmarking, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovranno essere



pertanto previste un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media;

- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. dovranno essere documentate e registrate, con cadenza almeno mensile, per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- è fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
  - il tipo di evento;
  - i danni subiti da persone e/o cose;
  - le possibili cause che hanno determinato l'evento;
  - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;

#### RUMORE

- l'impresa dovrà rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Cerano;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

#### RIFIUTI

- I rifiuti ritirati da terzi devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
- In particolare:
  - la gestione dei rifiuti dovrà essere conforme alla documentazione presentata alla Provincia di Novara in data 16.12.2008;
  - la Ditta è autorizzata a ritirare i rifiuti elencati nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Rif. All.1, Suball. 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
-----	-------------	--



100299	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio) – limitatamente ai cascami di lavorazione	3.1
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	3.1
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche) – limitatamente ai cascami di lavorazione	3.1
150104	imballaggi metallici	3.1
160117	metalli ferrosi	3.1
170405	ferro e acciaio	3.1
191202	metalli ferrosi	3.1

- le attività di recupero autorizzate sono la messa in riserva (R13) e il recupero diretto nell'impianto di fonderia dei metalli ferrosi (R4);
  - i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili nell'impianto sono pari a 250 t – 60 m<sup>3</sup>;
  - i quantitativi massimi di rifiuti trattabili annualmente nell'impianto sono pari a 2.600 t – 722 m<sup>3</sup>, corrispondenti a 10 t/g – 2,77 m<sup>3</sup>/g su 260 gg/lavorativi annui;
  - devono essere verificate la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti ritirati, che dovranno essere quelle previste dal punto 3.1.1 e 3.1.2 di cui all'Allegato 1, Suball. 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.; il campionamento e le analisi sono a cura del produttore del rifiuto, che deve effettuarle al primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi (a meno di variazioni nel ciclo di produzione);
  - le modalità di messa in riserva (R13) dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 6 e dall'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
- è fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 del 30.04.2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico;
  - nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta, il Gestore dovrà rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
  - il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente dovranno essere opportunamente giustificati;



## SCARICHI IDRICI

- Gli scarichi civili e delle acque di prima pioggia (previo trattamento di disoleatura) sono autorizzati in pubblica fognatura. Dovrà essere previsto un manufatto sfioratore in modo che le acque di seconda pioggia siano totalmente convogliate in acque superficiali;
- per lo scarico in pubblica fognatura dovranno essere rispettati costantemente e rigorosamente i limiti previsti dalla tabella 3, allegato 5, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- le acque di seconda pioggia saranno immesse nel Cavo del Martedì, previo passaggio in apposita vasca di smorzamento. Dovrà essere valutata la possibilità di riutilizzare nel processo produttivo l'acqua in essa stoccata, comunque operando in modo da ridurre l'utilizzo a scopi industriali di acqua proveniente dall'acquedotto;
- le acque meteoriche derivanti dai pluviali non dovranno essere convogliate in pubblica fognatura;
- la presente autorizzazione non disciplina gli aspetti amministrativi ed economici tra Gestore e Titolare del Servizio pubblico di depurazione (Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino) e Associazione Irrigua Est Sesia. Essi dovranno, a discrezione delle parti, essere gestiti con separata sottoscrizione di appositi disciplinari/convenzioni, rivisti anche in funzione dei regolamenti emessi da parte dell'Autorità d'Ambito.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. Nel caso di rottura dell'impianto di aspirazione a servizio della fase di fusione, quest'ultima potrà essere portata a termine ad impianto non funzionante per un tempo massimo di un'ora e mezza;
- la Ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di avvio degli impianti ed effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata degli impianti a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'Allegato B. In occasione del primo campionamento successivo alla messa a regime, dovranno essere verificate presenza e concentrazione per il punto E1 di Sostanze



Organiche Volatili, per il punto E3 di SO<sub>x</sub>, CO e SOV, al fine di valutare la significatività dell'emissione di tali inquinanti;

- la Ditta deve effettuare i controlli di cui al precedente capoverso nonché gli autocontrolli periodici, come da Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nella Relazione Tecnica allegata alla domanda AIA – Parte Terza pag 78-85. I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2,



capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull’esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372” ;

- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all’A.S.L. “NO”-S.I.S.P. , all’Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino ed al Comune di Cerano entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di avvio degli impianti. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 08/04/2009

